COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 87 Del 25-06-2018

Oggetto: Indirizzi in materia di affidamento della gestione del servizio lavanderia a Cooperative sociali di tipo B) e approvazione schema di contratto.

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 12:25, nella SEDE MUNICIPALE, si è riunito l'Organo deliberante la GIUNTA COMUNALE.
Proceduto all'appello nominale risultano:

PETRUCCI ALEANDRO	**SINDACO**	**P**
FRANCHI MICHELE	**VICE SINDACO**	**P**
ONESI SANDRO	**ASSESSORE**	**A**

Totali componenti n.3 presenti n. 2 assenti n. 1.

Presiede il sig. PETRUCCI ALEANDRO in qualità di SINDACO, il quale constatato il numero legale degli intervenuti, per la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.
Assiste quale segretario la Dr.ssa Camastra Serafina.

Oggetto: Indirizzi in materia di affidamento della gestione del servizio lavanderia a Cooperative sociali di tipo B) e approvazione schema di contratto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Arquata del Tronto è uno dei Comuni più colpiti dagli eccezionali eventi sismici iniziati il 24/08/2016, di particolare intensità che ha provocato morti, feriti, crolli, distruzioni e ingenti danni a tutto il patrimonio pubblico e privato;

-il Consiglio dei Ministri ha deliberato, ai sensi della l. 225/2016, lo stato di emergenza per i territori coinvolti da un sisma di così eccezionale intensità, stato di emergenza attualmente prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 per ulteriori 180 giorni;

CONSIDERATO CHE:

- gli eventi sismici hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e danneggiamenti a strutture e infrastrutture pubbliche e private;
-per superare l'emergenza abitativa dovuta alla distruzione e al danneggiamento della quasi totalità degli edifici presenti sul territorio comunale causata agli eventi sismici sono state realizzate circa n.200 SAE (Soluzioni Abitative di Emergenza) dislocate in sette aree di cui due in frazione Borgo;
-causa dei ridotti spazi delle strutture abitative di emergenza è utile per i residenti, disporre di Lavanderie esterne a gettoni dove lavare ed asciugare la biancheria;
-al fine risolvere la problematica sopra indicata e limitare i notevoli disagi connessi all'emergenza, alcune associazioni di Montefiore dell'Aso hanno proposto la donazione di un container prefabbricato completamente allestito per essere utilizzato come Lavanderia a gettoni da ubicare all'interno dell'area SAE più grande realizzata nel comune, denominata Borgo 1, ubicata in frazione Borgo;
- con delibera di Giunta Comunale n. 39 del 30/03/2018, avente ad oggetto: *Donazione di un modulo lavanderia a servizio degli abitanti delle aree SAE da ubicare in frazione Borgo, accettazione proposta di donazione ed approvazione convenzione con Associazioni di Montefiore dell'Aso*, si approvava tra l'altro "di accettare la proposta di donazione di un container allestito ad uso Lavanderia compreso di opere di fondazione da ubicare all'interno dell'Area SAE Borgo 1 su porzione di area di proprietà Comunale ricadente nella particella 738 del foglio 18 di un gruppo di donatori di Montefiore dell'Aso rappresentato dall' associazione "Pubblica Assistenza Croce Verde Montefiore-Massignano-Campofilone A.N.P.A.S – O.N.L.U.S con sede in Montefiore dell'Aso via Garibaldi, 1", al Comune di Arquata del Tronto, a seguito dei gravi eventi sismici che lo hanno colpito"

DATO ATTO che è necessario consentire ai residenti del Comune di Arquata del Tronto, attualmente dimoranti nelle strutture abitative di emergenza, di usufruire delle lavanderie a gettoni donate da alcuni donatori di Montefiore dell'Aso;

RITENUTO prioritario per l'amministrazione Comunale favorire il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati attraverso l'affidamento in gestione gratuita della gestione del servizio lavanderia a Cooperative sociali di tipo B) operanti nel territorio, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, per la durata di anni 1 (uno) ;

VISTO l'art. 45 della Costituzione secondo cui la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei, assicurandone, con opportuni controlli, il carattere e le finalità

VISTE le linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'*art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991*. (Determinazione n. 3 del 1° agosto 2012);

PUNTUALIZZATO che l'allegato schema di contratto prevede l'obbligo della Cooperativa sociale affidataria del servizio di gestione del servizio lavanderia dei seguenti obblighi:
-favorire il reinserimento lavorativo di almeno 1 persona con disabilità nello svolgimento del servizio;
-essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dalle norme sanitarie vigenti;
-provvedere direttamente tramite proprio personale all'apertura al pubblico e all'approvvigionamento necessario alla gestione del servizio lavanderia, esonerando il Comune di Arquata del Tronto da ogni forma di collaborazione e/o ingerenza;
-provvedere a proprie spese alla dotazione e installazione delle attrezzature e apparecchiature di supporto all'attività, ovvero al miglioramento delle strutture esistenti previo assenso dell'Ente;
- provvedere a proprie spese alla voltura e al pagamento dei consumi delle utenze;
- esonerare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabile per danni che in relazione all'espletamento del servizio derivassero al Comune e/o a terzi presentando all'Ente idonea polizza assicurativa;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 267/00 riportati in calce e il visto di conformità dell'azione amministrativa del Segretario Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 "Nuovo codice dei contratti pubblici";

VISTA la legge 381 dell'8 novembre 1991;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18-08-2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

CON VOTI favorevoli ed unanimi legalmente espressi,

D E L I B E R A

1) Di richiamare le premesse ampiamente esposte;

2) Di conferire indirizzi per l'affidamento della gestione del servizio lavanderia a Cooperative sociali di tipo B), ubicata nella struttura temporanea dell'Area SAE Borgo 1, su porzione di area di proprietà Comunale ricadente nella particella 738 del foglio 18, per la durata di anni 1 (uno);

3) Di approvare, quale parte integrante del presente atto, l'allegato schema di contratto che regola i rapporti tra le parti per la gestione del servizio lavanderia a Cooperative sociali di tipo B), ubicata nella struttura temporanea dell'Area SAE Borgo 1 per la durata di anni 1 (uno);

4) Di dare mandato al Responsabile del servizio Dott. Polidori Mario di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti per l'affidamento della gestione del servizio lavanderia a Cooperative sociali di tipo B).

A seguito di votazione separata ed unanime espressa per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito.

Oggetto: Indirizzi in materia di affidamento in gestione della gestione del servizio lavanderia a Cooperative sociali di tipo B) e approvazione schema di contratto.

Pareri espressi ai sensi del'art.49 D.Lgs.18/08/2000 n.267:

Arquata del Tronto, 25/06/2018

Parere di regolarità tecnica:favorevole
Il Responsabile del Servizio di Amministrazione Generale
Dott. Polidori Mario

Arquata del Tronto, 25/06/2018

Parere di regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Sassù

Arquata del Tronto, 25/06/2018

Visto di conformità dell'azione amministrativa
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serafina Camastra

OGGETTO: Contratto per l'affidamento in concessione della gestione della lavanderia self service sita in località F.ne Borgo Area Sae Borgo 1. Codice C.I.G.

L'anno Duemiladiciotto (2018), il giorno……del mese ……..in Arquata del Tronto, presso la Civica Residenza, sono presenti:

- **COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO c**on sede in ……. Codice Fiscale e Partita IVA ……., nella persona del Dott._____
, ivi domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare;

- La **"** **"** con sede a ……., cap. 64014, Codice Fiscale ……. e Partita IVA ……., nella persona del Presidente Sig. -……..., nato il ……. a …… domiciliato presso ……., denominato nel presente atto "Concessionario" e/o "Gestore", legittimato a questo atto in virtù dei poteri conferiti dallo statuto sociale come da visura della Camera di Commercio di ……. del ……..

P R E M E S S O

- Che in data ……. con determinazione del ……..
- che il Comune di Arquata del Tronto, ai sensi della vigente normativa, ha effettuato d'ufficio i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e l'assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso:
- iscrizione alla C.C.I.A.A. di ….. (come da visura ordinaria del …….. e documento di verifica di autocertificazione dei dati dichiarati dall'appaltatore estratto per via telematica dal Registro Imprese;
– Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.;

- comunicazione antimafia prefettizia ex art. 87 del D.lgs. n. 159/2011, rilasciata dal Ministero degli Interni – Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia Prot. …….;

- regolarità contributiva (DURC on-line in scadenza il……..);

- assenza di condanne ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 (certificato Casellario Giudiziale rilasciato in data ……... numero: ……);

- verifica dei procedimenti penali ai sensi dell'art. 80, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 (dati estrapolati dal RE.GE. dell'Ufficio Carichi Pendenti in data_____);

- assenza di annotazioni presso il Casellario delle Imprese detenuto presso l'A.N.AC (visura del_____);

- assenza di carichi pendenti presso il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria …….;

- certificato di ottemperanza rilasciato dal Centro per l'Impiego della Provincia di …….;

- che é intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSA.

Di approvare, di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto di concessione.

Art. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

Il presente contratto ha per oggetto la concessione della gestione del servizio di Lavanderia self service a monete, in località F.ne Borgo Area Sae Borgo 1 su porzione di area di proprietà Comunale ricadente nella particella 738 del foglio 18, donato da un gruppo di donatori di Montefiore dell'Aso rappresentato dall' associazione "Pubblica Assistenza Croce Verde Montefiore-Massignano-Campofilone A.N.P.A.S – O.N.L.U.S con sede in Montefiore dell'Aso via Garibaldi, 1.

All’interno del modulo lavanderia composto da struttura pre-fabbricata del tipo container sono presenti n. 2 (due) lavatrici da 10,5 kg (Macchine lavatrici ad acqua-Mod SP100) e n. 2 (due) asciugatrici da 18 kg (Essicatoio Rotativo LS 16 a gas) per un valore totale complessivo di €. 30.000,00.

Trattasi di concessione di servizi ai sensi degli artt. 164 e seguenti del Codice dei Contratti il cui valore annuo è stato stimato in relazione al piano di gestione presentato dalla Cooperativa , di importo inferiore ai 40.000 euro annui .

- CORRISPETTIVO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO.

La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di:

- riscuotere ed incamerare gli oneri a carico degli utilizzatori così quantificati:

1) euro 5, 00 per ogni ciclo di lavaggio;
2) euro 2,00 per ogni ciclo di asciugatura.

Con tale corrispettivo, il concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune in ordine alla concessione in parola, ivi compresi gli oneri finanziari necessari per il pagamento delle utenze e delle spese di manutenzione ordinaria a totale carico dello stesso concessionario, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo pienamente soddisfatto dal pagamento dallo sfruttamento economico della gestione del servizio.

Si intende compresa nel corrispettivo dovuto anche la spesa per le dotazioni degli operatori e per i dispositivi di protezione occorrenti per l’espletamento dei servizi.

Art. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio avrà la durata di anni 1 (con decorrenza dalla stipula del contratto) salvo proroga di un periodo massimi di 180 giorni.

Art. 4 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Concessionario deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente concessione devono essere registrati

sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il Concessionario ha comunicato, con nota del ……., gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente contratto di concessione, accesi presso:

-

-

- comunicando altresì, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il Concessionario__ _____ provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il Concessionario, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

Il presente contratto é risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di cessione dei crediti, consentita con le modalità e nel rispetto dell'art.106 – comma 13 - del D.lgs. n. 50/2016, i cessionari del credito sono tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Art. 5 - GARANZIE.

Il Concessionario, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti, ha stipulato polizza fideiussoria n. ……. per un massimale di euro 500.000,00 a copertura R.C.T./RCO della compagnia….. a copertura delle seguenti garanzie:

Danni da incendio

Danni a cose di terzi da bagnamento

Danni a terzi per lesioni

Danno da smercio prodotti compreso il rischio da vizio originario del prodotto .

Altri danni causati ai beni del Comune o di terzi nei locali dove sono sistemate le attrezzature.

Danni dovuti da cattivo funzionamento delle apparecchiature in questione, nonchè a copertura di qualunque tipo di danno che gli utenti potrebbero subire in conseguenza dell'uso ovvero delle attrezzature medesime.

Art 6 - DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO.

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e ogni forma di sub-concessione, a qualsiasi titolo, pena la risoluzione del contratto.

Il Concessionario non potrà affidare a terzi o subappaltare i servizi connessi alle attività oggetto della concessione, pena l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 7 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.

La gestione dovrà essere svolta direttamente dal Concessionario con propri mezzi e propria struttura tecnico-operativa . Il Concessionario è l'unico responsabile nei confronti del Concedente, nell'ambito della gestione e del funzionamento della lavanderia.

E' vietata ogni forma di utilizzazione della struttura diversa da quella prevista nel Capitolato d'Oneri.

Il concessionario si obbliga a provvedere direttamente tramite proprio personale all'apertura al pubblico e all'approvvigionamento necessario alla gestione del servizio lavanderia.

Sono a carico del concessionario, quindi, i costi delle volture e dei consumi delle utenze relative a energia elettrica, gas riscaldamento, servizio idrico integrato (acquedotto depurazione e fognatura) e smaltimento rifiuti. Con l'assunzione integrale delle utenze il Concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, al pagamento di tutti gli oneri relativi ai consumi.

La Lavanderia dovrà essere gestita e mantenuta osservando i necessari requisiti igienico-sanitari-ambientali.

Il Concessionario provvede a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi, ulteriori a quelli già installati e in dotazione, che reputa necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla a pretendere dal Comune di Arquata del Tronto. Nessuna attrezzatura consegnata dal Comune potrà essere dal Concessionario alienata o distrutta.

Il Concessionario non potrà in ogni caso manomettere gli impianti e qualsiasi altro elemento di carattere strutturale.

Il Concessionario dovrà provvedere a suo totale carico, per tutto il periodo della durata della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della Lavanderia, ivi compresi gli impianti tecnologici.

L'amministrazione non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero essere causati dagli utenti alle attrezzature, né di eventuali furti, incendi, atti vandalici ecc. riguardanti le attrezzature, i cambiamonete ovvero altri apparecchi collocati dalla ditta concessionaria

L'amministrazione è sollevata da ogni responsabilità in ordine ai mancati pagamenti del concessionario nei confronti dei fornitori della merce a lui destinata

Art. 8– ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE.

Il Concedente, allo scopo di verificare la corretta e diligente gestione della Lavanderia , si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo delle attività svolte, della coerenza della gestione agli obiettivi perseguiti dal Comune, e del rispetto di tutti gli obblighi contrattuali.

Il Gestore dovrà favorire l'attività di verifica e accertamento consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documenti laddove è richiesto.

Art. 9 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI

L'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione del servizio oggetto della concessione e pertanto il Concessionario di obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza. In particolare, la cooperativa si impegna ad attenersi a quanto riportato dalla normativa in vigore riferita al miglioramento della sicurezza ed alla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nonché concernete l'igiene delle apparecchiature installate per il servizio

La cooperativa si impegna altresì a favorire il reinserimento lavorativo di almeno n. 1 (una) persona con disabilità nello svolgimento del servizio.

La ditta concessionaria si impegna inoltre ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente il vigente contratto di lavoro e tutti gli aggiornamenti che intervengano nel corso del tempo . L'impresa assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati per manchevolezza o trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni a persone e cose sia di proprietà dell'Ente che di terzi

Art. 10 - RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO.

Fatto salvo quanto previsto e disciplinato dall'art. 176 del D.Lgs. 50/2016, il Comune, previa formale contestazione al Concessionario, può risolvere il contratto, con un preavviso di mesi tre, nei seguenti casi:

a) mancata osservanza degli obblighi di manutenzione tali da pregiudicare la buona conservazione e/o la funzionalità degli impianti;

b) qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati;

c) per gravi o reiterate violazioni degli obblighi inerenti il contratto che siano state oggetto di specifiche contestazioni al momento del loro accertamento, o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio;

d) scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta dal Concessionario per qualsiasi causa o motivo;

e) per condanne per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nell'immobile ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici;

f) arbitraria sospensione dell'attività o ingiustificata chiusura dell'impianto per più di sette giorni nel corso di un anno;

g) ritardo nel pagamento del costo delle utenze di oltre 90 giorni;

h) destinazione dell'immobile o di parte di esso ad uso diverso da quello oggetto del contratto;

i) violazione al divieto di cessione del contratto.

Prima di procedere, il Comune intimerà al Concessionario di adempiere, mediante raccomandata a/r formale diffida ad adempiere entro un termine di 15 giorni o maggiore in relazione al tipo di inadempienza ed ai tempi necessari per rimuovere la stessa.

Nel caso di inottemperanza alla diffida, il Comune emetterà il provvedimento che disporrà i termini di riconsegna dell'immobile oggetto di concessione, con salvezza di ogni diritto, compresi i danni diretti ed indiretti.

In caso di risoluzione non sarà dovuto al Concessionario alcun indennizzo e/o rimborso a qualsiasi titolo.

Il mancato possesso delle autorizzazioni di carattere amministrativo necessarie all'esercizio dell'attività di cui trattasi, come pure l'eventuale revoca di dette autorizzazioni comporterà il venir meno della concessione del servizio in questione senza che il concessionario possa vantare diritti di alcun genere nei confronti dell'amministrazione

Art. 11 - MODIFICA DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE.

Per quanto riguarda la modifica dei contratti di concessione durante il periodo di efficacia, si rinvia a quanto disciplinato all'art. 175 del D.Lgs.50/2016 e all'apposita sezione del Codice disciplinante le Concessioni.

Art. 12 - SICUREZZA.

Il Concessionario é obbligato, durante la gestione, al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi comprese quelle in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Art. 13 – ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DE I DIPENDENTI PUBBLICI.

Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 14 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Per eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Ascoli Piceno.

Art. 15 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO.

A tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario elegge domicilio presso la propria sede. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato del Concessionario, dal responsabile del procedimento si considera fatta personalmente al Concessionario.

Art. 16 - SPESE CONTRATTUALI.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi.

Art. 17 - REGISTRAZIONE.

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Il presente contratto é sottoposta al regime fiscale dell'I.V.A, per cui si richiederà nel caso la registrazione in misura fissa; si da atto che il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.lgs.vo 117/2017.

Art. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Il Concedente informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

LETTO, FIRMATO E SOTTOSCRITTO

Arquata del Tronto, Lì ……..

Per il Comune di Arquata del Tronto
……..

Per La Cooperativa
……

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to PETRUCCI ALEANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Camastra Serafina

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

[ ] E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 04-07-2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
[ ] E' stata comunicata con lettera n. 6681 in data 04-07-2018 ai Signori Capigruppo consiliari:
[ ] E' stata comunicata al Signor Prefetto con lettera n. del ai sensi dell'Art.135 c.2, D.Lgs n. 267/2000.
[ ] E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Comunale, lì …….

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
Dott. Villonio Tommaso Daniele

timbro

Petrucci Martina

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

[ ] E' immediatamente esecutiva il giorno
[ ] E' divenuta esecutiva il giorno a seguito del decorso di 10 giorni dalla pubblicazione.

[ ] E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 04-07-2018 al 19-07-2018

E' copia conforme all'originale.

ARQUATA DEL TRONTO

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
F.to Dott.Villonio Tommaso Daniele

F.to Petrucci Martina

NOTE